

## ADEMPIMENTI

---

### ***E-commerce: procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia***

di Clara Pollet, Simone Dimitri



L'Agenzia delle dogane ha previsto alcune semplificazioni per le attività di **reintroduzione con immissione in libera pratica delle merci precedentemente esportate** (circolare 37/D/2020 e determina prot. 329619/RU/2020). Tali operazioni hanno avuto negli ultimi anni un sensibile incremento a seguito della diffusione delle **vendite su piattaforme e-commerce**.

L'articolo 203 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) prevede **l'esenzione dai dazi all'importazione**, ove richiesta dalla persona interessata, **per le merci che, dopo essere state inizialmente esportate dal territorio dell'Unione, vi sono reintrodotte** e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

Tale franchigia è concessa **a condizione che le merci vengano reintrodotte nello stato in cui erano state esportate**.

È possibile, pertanto, ad oggi richiedere la reintroduzione in franchigia **presentando copia della dichiarazione di esportazione** e altra documentazione idonea a rendere possibile il controllo dell'identità della merce da importare con quella precedentemente esportata. **Le operazioni di reintroduzione in parola restano sottoposte a controlli fisici o documentali**.

Ferma restando la possibilità di continuare ad operare secondo la procedura descritta, per le **aziende operanti nel settore e-commerce**, in possesso di **determinati requisiti**, è stata introdotta una **procedura semplificata** (determinazione direttoriale prot. 329619/RU del 24 settembre 2020) per **velocizzare l'iter amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla reintroduzione in franchigia e rimodulare i controlli**.

Gli operatori che effettuano frequenti transazioni commerciali su piattaforme telematizzate, possono **presentare un'apposita istanza per ottenere un'autorizzazione preventiva allo**

**svolgimento di operazioni di reintroduzione in franchigia, con validità annuale.**

L'autorizzazione in esame riguarda **tutte le operazioni della specie** che saranno effettuate nell'arco di validità della stessa; in altri termini, il soggetto interessato **non sarà tenuto a chiedere un'autorizzazione** per ogni singola reintroduzione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati dovranno presentare **l'istanza utilizzando il formulario allegato alla Circolare n. 37/D del 2 ottobre 2020, Prot. 326059/RU all'Ufficio delle dogane competente.**

Il rilascio della autorizzazione in argomento è subordinato alla dimostrazione di **determinati requisiti di tipo oggettivo e soggettivo**. In particolare, **il richiedente deve dimostrare:**

- di effettuare **minimo 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese** (quantitativo mensile **ridotto da 100 a 50** con la determinazione direttoriale **386291/RU del 31 ottobre 2020**);
- di essere in possesso dell'autorizzazione per lo **sdoganamento presso "luogo approvato"** nonché per "destinatario autorizzato transito";
- **l'identità tra la merce uscita e quella reintrodotta**, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- **l'identità tra il dichiarante in export e in reintroduzione;**
- **l'utilizzo del codice EORI** e il soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU;
- la **tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;**
- la possibilità per l'Ufficio delle Dogane di **accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma marketplace**, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali.

Ricevuta l'istanza e previo esame della completezza formale delle dichiarazioni rese e relativi allegati, l'Ufficio dà immediato avvio alle conseguenti **attività di verifica sia con analisi documentale che con attività di sopralluogo.**

**Al termine dell'istruttoria l'Ufficio redige ed invia**, nel termine di dieci giorni, **alle Direzioni centrali una relazione** (corredata della richiesta e documentazione allegata) **contenente una valutazione**, opportunamente motivata, **sull'accoglimento o meno dell'istanza** alla luce dell'esame di tutti i requisiti e le condizioni richiamate in precedenza.

La Direzione Dogane, anche su richiesta delle altre Strutture centrali interessate, **può chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni** all'Ufficio delle dogane competente. Entro dieci giorni dal termine della descritta fase istruttoria, **la Direzione rilascia l'autorizzazione ed inserisce il soggetto autorizzato in un Elenco nazionale denominato "ecommerce RETRELIEF".**

A seguito dell'emissione del provvedimento autorizzativo, l'Ufficio delle dogane competente (in relazione al luogo di esercizio dell'attività) predisporrà un **disciplinare di servizio** con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto autorizzato e le modalità di

esecuzione dei controlli.

Le **attività di controllo** sulle operazioni svolte in base all'autorizzazione in esame sono effettuate **prevalentemente con controlli a posteriori**, anche presso il soggetto autorizzato, mediante periodiche **verifiche con cadenza trimestrale**.

La procedura sopra esposta vale anche nel caso in cui le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia siano **effettuate e dichiarate da un soggetto terzo** (per conto del soggetto autorizzato) che agisce in rappresentanza indiretta.